

Sfide e risorse dell'educatore nell'istituzione penitenziaria. Il cambiamento del ruolo dell'educatore

di Lorena Orazi

Abstract

Il presente lavoro propone una riflessione sul ruolo dell'educatore nel carcere a 40 anni dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cd. Ordinamento penitenziario) attraverso le principali circolari che ne hanno descritto compiti e finalità, con un'attenzione agli strumenti e alle possibilità concrete di realizzare un lavoro educativo con adulti condannati. Il contesto rigido di lavoro, la condizione di "costrizione" delle persone destinatarie della proposta rieducativa, la frammentazione e varietà della formazione degli educatori, le aspettative di ruolo connesse a un mandato istituzionale di grande spessore ideale, sono elementi che condizionano fortemente la possibilità che l'educatore possa rieducare in carcere. Appare dunque necessario che nel processo di rieducazione siano coinvolte le diverse figure che tessono relazioni con il detenuto e che l'educatore sia una risorsa in grado di coordinare gli interventi per il reinserimento sociale.

Parole chiave:

educatore penitenziario, rieducazione, carcere

This report is a contribution to the debate about the wide range of duties and responsibilities of the prison educator in a prison service since the Italian prison reform in 1975. Prison educator is committed in supporting prisoners' rehabilitation and find the way to carry on educational work with adult inmates, providing them with adequate guidance support. Difficult working life condition in prison, educators with different background and high sense of responsibility within a Constitution framework are key elements which can affect the quality and efficiency of the prison educator's role. Within such an environment, positive relationships become especially important. Prison educator staff are now improving cooperation with people who know prisoners in the activities (teachers, volunteers, tec.) in order to offer them greater opportunities in their rehabilitation process.

Key words:

prison educator, rehabilitation, jail

Sfide e risorse dell'educatore nell'istituzione penitenziaria. Il cambiamento del ruolo dell'educatore

Premessa

Sono trascorsi ormai 40 anni dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975 n. 354, meglio conosciuta come Ordinamento penitenziario, legge che ha trasformato radicalmente l'esecuzione penale e il carcere come luogo di espiazione della pena, secondo quanto indicato dall'art. 27 co. 3 della Costituzione italiana. Questo articolo fissa il principio in base al quale le pene non "possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione".

L'ordinamento penitenziario, pur essendo rimasto invariato nei suoi principi fondamentali, nel corso degli anni ha subito numerosi interventi in nome di periodiche emergenze criminali, che ne hanno fortemente condizionato l'applicazione in modo lineare e progressivo, mettendo in evidenza la complessità della materia penitenziaria e una sostanziale incertezza del progetto di trasformazione dell'esecuzione penale dentro e fuori le mura del carcere.

Negli ultimi due anni un importante impulso, nel senso di introdurre riforme capaci di incidere in maniera significativa e duratura sul sovraffollamento, è venuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia al risarcimento di persone detenute che hanno fatto ricorso denunciando condizioni detentive inumane e degradanti.

Questa attuazione a "singhiozzo" della originaria riforma del 1975 ha influito anche sul lavoro degli operatori penitenziari "deputati" al trattamento, inteso come offerta di opportunità per le persone detenute utili ai fini del loro reinserimento sociale.

1. L'educatore penitenziario e i modelli organizzativi. La circolare del 1979

La legge del 1975 ha introdotto la figura dell'educatore per adulti in ambito penitenziario, un operatore che doveva affiancare la persona detenuta durante la sua permanenza in carcere e accompagnarla nel percorso di reinserimento sociale.

L'effettivo ingresso in carcere dei primi educatori avvenne nel 1979 a seguito di concorso pubblico e fu accompagnato dalla circolare 1° agosto 1979 (circ. 01.08.1979, n. 2625/5078) dell'allora Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, oggi Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Una circolare che si rese necessaria poiché la legge e anche il successivo regolamento di esecuzione del 1976 descrivevano in modo molto generico la figura e i suoi compiti, tanto che gli educatori furono vissuti e percepiti come un elemento di rottura che rivoluzionava gli equilibri interni agli istituti di pena. Alcuni educatori scrivevano in un articolo pubblicato nella rivista *Rassegna penitenziaria e criminologica* del 1982 “[...] Le persone che hanno assunto questo ruolo, totalmente nuovo, sono state accolte, nella stragrande maggioranza, con grande scetticismo e paura” (Calì et alii, 1982, pp. 717-724).

In assenza di punti di riferimento teorici e/o esperienziali gli educatori, spesso soli a lavorare in un istituto, dovettero confrontarsi con un contesto diffidente, dove l'accettazione del ruolo professionale passava quasi esclusivamente per l'accettazione della persona da parte delle altre figure professionali, in particolare gli allora “agenti di custodia”, oggi agenti di Polizia penitenziaria, e i Direttori che avevano una consolidata abitudine a lavorare insieme.

Risulta intuitivo che la prima sfida per gli educatori-pionieri del 1979 fu quella di ritagliarsi uno spazio operativo che la circolare del 1° agosto 1979 declinò in termini di mansionario e di guadagnarsi un riconoscimento di ruolo da parte delle Direzioni degli istituti penitenziari. La suddetta circolare, infatti, poteva essere letta sia come una descrizione dei compiti dell'educatore, in relazione a quanto previsto dall'ordinamento penitenziario e dal successivo regolamento di esecuzione DPR 29.04.1976, n. 431, sia come un invito ai Direttori a favorire e sostenere il lavoro degli educatori, contribuendo a creare un clima di accettazione e collaborazione con gli altri operatori.

L'educatore delineato nella circolare del 1979 era chiamato ad agire il proprio ruolo professionale su più livelli: era l'operatore dedicato alla cura dei problemi, individuali e di gruppo, che le persone detenute presentavano e che doveva cercare di stabilire con essi rapporti pedagogicamente validi per sostenere l'intervento rieducativo e il processo di reinserimento sociale; era animatore e promotore di attività cui le persone detenute potevano aderire al fine di sviluppare un consapevole senso di partecipazione e il riconoscimento del valore di tale partecipazione; era colui che contribuiva a definire gli obiettivi che l'istituto intendeva perseguire a breve, medio e lungo periodo nell'ottica della risocializzazione e del rispetto della dignità del detenuto.

Queste caratteristiche rappresentano ancora oggi sostanzialmente il *va-demecum* dell'educatore penitenziario sebbene siano intervenute modifiche normative e altre circolari che hanno riconfigurato l'area pedagogica all'interno dell'organizzazione degli Istituti penitenziari.

2. La circolare del 1990¹

In particolare la legge n. 663/1986, cd. legge Gozzini, ha ampliato la possibilità di accedere alle misure alternative e ha previsto il beneficio del permesso premio, introducendo il criterio della premialità sul quale ancora oggi si fonda il sistema della concessione dei benefici da parte della Magistratura di Sorveglianza e che ha permeato di sé tutta la vita all'interno degli istituti, modificando anche il ruolo degli operatori del trattamento (educatori, assistenti sociali e psicologi). L'attenzione di questi si è dovuta progressivamente spostare da compiti propri di aiuto e sostegno a una attività di continua valutazione dei soggetti da fornire alla Magistratura di Sorveglianza. La premialità ha spostato il focus del lavoro degli operatori del trattamento dalla costruzione di un percorso di risocializzazione, fondato sull'attivazione di risorse personali e ambientali, al considerare il comportamento *regolare e partecipativo* come elemento che poteva incidere sulla valutazione della pericolosità sociale e rendere meritevole la persona detenuta in vista dell'accesso ai benefici penitenziari.

In questo nuovo panorama la sfida per gli educatori penitenziari fu quella di riuscire a “contestualizzare” la strumentalizzazione del ruolo percepito dalla popolazione detenuta come “strumento” per ottenere i benefici penitenziari e allo stesso tempo evitare un'eccessiva esposizione personale.

Costruire e intrattenere con le persone detenute quei “rapporti pedagogicamente validi per sostenere l'intervento rieducativo e il processo di reinserimento sociale”, auspicati nella circolare del 1979, diventa, da questo momento in poi, sicuramente più difficile soprattutto se l'educatore non trova o non ricerca “sponde” su cui ancorare il proprio intervento educativo, nel senso di considerare la collaborazione con le altre figure istituzionali e con il volontariato uno strumento imprescindibile del lavoro educativo/rieducativo.

La difficoltà di agire un ruolo educativo in un'istituzione totale come il carcere è stata alla base di vari giornate di studio promosse dalla stessa Amministrazione penitenziaria centrale negli anni '90, incontri in cui si delinearono due tendenze: una, volta a riaffermare il ruolo dell'educatore come operatore interno del trattamento con una propulsione verso l'esterno; l'altra, che sosteneva la necessità di trasferire l'azione dell'educatore all'esterno, sulla base di una inconciliabilità sostanziale tra la funzione pedagogica e la funzione di custodia/contenimento dell'istituzione carcere.

3. La circolare del 1992

La configurazione del carcere come luogo indifferenziato di isolamento e custodia era un modello difficile da trasformare e la legge del 1975, nel corso

1 Circolare n. 3291/5741 del 9 luglio 1990, Applicazione benefici legge Gozzini. Permessi premio, semilibertà, lavoro all'esterno. Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

degli anni, era stata il primo tassello di un sistema che doveva essere progressivamente riformato nelle sue componenti principali. L'educatore penitenziario aveva rappresentato una novità che si era rivelata "dirompente" nel sistema, poiché aveva fatto emergere la necessità di ridefinire anche gli altri ruoli professionali (in particolare del personale di custodia) alla luce della *mission* dell'amministrazione penitenziaria così come definita nella Costituzione.

In questa ottica può essere letta la circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 che inaugura una nuova fase per l'Amministrazione penitenziaria, intervenendo dopo l'emanazione della legge n. 395/1990 (ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria) che aveva smilitarizzato l'ex Corpo degli agenti di custodia. La circolare delinea un modello organizzativo per aree da promuovere negli istituti penitenziari, in cui l'area della sicurezza e l'area pedagogica sono chiamate a collaborare congiuntamente per la realizzazione del trattamento in un contesto di ordine e sicurezza.

Il tentativo è quello di trovare un punto di equilibrio tra sicurezza e trattamento attribuendo pari dignità all'una e all'altro, considerandoli come due obiettivi ugualmente importanti e complementari del fine della legalità e della giustizia che ispira l'operato dell'amministrazione penitenziaria.

Come sostiene Amato (Amato, 1991, p. 704) "non c'è vera, duratura e autentica sicurezza se l'autorità è soltanto forza e non è anche rispetto della dignità umana e delle speranze di ogni recluso come persona; ricerca con ogni recluso di un dialogo che, senza alcuna confusione di ruoli e salvaguardando la serietà e la certezza della sentenza di condanna, tenti di convincerlo ad abbandonare le scelte e gli atteggiamenti anti-istituzionali e ad adottare, invece, una scelta di legalità e i valori della società civile; offerta concreta ad ogni recluso di iniziative e opportunità di tipo risocializzante, secondo un principio di fondo che dà più peso e più senso alla pedagogia dei gesti che alla pedagogia delle parole".

I compiti dell'area educativa o del trattamento, che presuppone la presenza di più operatori e quindi un'organizzazione in unità operativa, rimangono quelli descritti nella circolare del 1979 anche se vi è un continuo richiamo alla interdipendenza e alla necessaria collaborazione tra le aree dell'istituto.

Viene sottolineato come l'atteggiamento e i comportamenti degli operatori dell'area educativa debbano esprimere "contenuti di umanità e di riguardo per la dignità personale e come tutti gli operatori penitenziari siano chiamati a testimoniare concretamente i valori della convivenza pacifica e della comprensione possibile tra gli uomini, pur nella chiara e precisa distinzione dei ruoli e delle responsabilità, e i principi della cultura del rispetto" (Ivi, pp. 60-61).

Il richiamo alla dignità della persona detenuta, che attraversa tutta la circolare del 1992 e che deve essere alla base del lavoro degli operatori di tutte le aree di cui vengono descritti compiti e modello organizzativo (area della segreteria, area educativa, area sanitaria, area della sicurezza area amministrativo-contabile), rende questo testo una sorta di manifesto dell'Amministrazione penitenziaria e del suo impegno verso un rinnovamento epocale.

Per gli educatori costituisce un'occasione per promuovere quella parte

del proprio ruolo che vede l'educatore² impegnato nel coordinamento delle attività trattamentali (corsi scolastici, attività culturali, ricreative e sportive, ecc.) e come facilitatore di una comunicazione efficace tra le varie componenti istituzionali e del volontariato³.

In questo frangente la sfida per gli educatori, ormai incardinatisi nel sistema carcere, diventa quella di arginare la burocratizzazione del proprio ruolo, una tendenza già evidenziata dopo la legge 663/1986 (cd. legge Gozzini). L'aumento dei compiti burocratici assegnati agli educatori, soprattutto quelli di consulenza tecnica per la Magistratura di Sorveglianza unito a una crescita della popolazione detenuta che dall'ultimo provvedimento di amnistia e indulto del 1990 sarà progressiva e inarrestabile fino al 2006, data dell'ultimo indulto, ha comportato per gli educatori, rimasti sempre poche centinaia presenti negli istituti penitenziari, a fronte di un Corpo di Polizia penitenziaria di circa 45.000 unità, difficoltà oggettive sia nel rispondere alle istanze e pressioni provenienti dai vari attori del mondo penitenziario (detenuti, Magistrati di sorveglianza, Direttori e Polizia penitenziaria, volontariato) sia nel riuscire ad instaurare *rapporti pedagogicamente validi* con le persone detenute.

4. La circolare del 2003 e del 2010

La rassegna delle circolari che si riferiscono al ruolo degli educatori comprende altri due documenti che nel complesso non aggiungono nulla rispetto ai compiti e alle attribuzioni, ma danno indicazioni sul metodo di lavoro e su strumenti che, alla luce dell'esperienza maturata, possono rappresentare

2 L'educatore è infatti il segretario tecnico dell'équipe, una competenza che non può essere solo "burocratica" ma comporta la capacità di tessere relazioni con tutte le persone che conoscono il detenuto in quanto lo vedono in sezione, piuttosto che durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, la frequenza scolastica, le partite di calcio o le visite mediche o quando incontra i familiari a colloquio. L'educatore diventa l'operatore di raccordo dei diversi punti di osservazione e deve promuovere occasioni di incontro tra i diversi interlocutori per riuscire a far emergere elementi utili da restituire all'interessato, traducibili in *step* di un percorso il più possibile condiviso tra operatori e detenuto che renda l'esecuzione della pena dentro e fuori dal carcere un'occasione di riflessione e di riorientamento dei propri comportamenti e scelte.

3 Nel concreto questo aspetto del lavoro dell'educatore riguarda:

- i contatti con scuole, associazioni, enti locali, cooperative per promuovere o realizzare attività di vario genere;
- il coordinamento con gli agenti di Polizia penitenziaria per individuare spazi, orari, modalità di gestione;
- l'orientamento delle persone che concretamente gestiranno l'attività, il corso scolastico, di formazione professionale, etc;
- l'individuazione del gruppo di persone detenute che parteciperanno utilizzando gli avvisi in forma scritta o con incontri nelle sezioni, oppure proponendo l'attività singolarmente a persone che, sulla base delle conoscenze e degli obiettivi che gli operatori intendono perseguire con l'interessato, potrebbero essere interessate o trarne opportunità per aumentare alcune competenze o abilità.

utili “consigli” per non ridurre l’operatività a mera esecuzione di compiti, bensì per rivestirla di un impegno e di una responsabilità attenta e sensibile.

Il documento del 2003 (circ. del 9 ottobre 2003, n. 3593/6043) nasce dopo una ricognizione dello stato di attuazione della circolare del 1992 sulle aree negli istituti penitenziari del territorio e mette in rilievo un generale stato di sofferenza delle aree educative sia sotto il profilo organizzativo sia tecnico professionale. Una sofferenza che, si dice, abbia le sue radici sia nel numero delle persone detenute che in quel momento era di circa 56.000 unità, sia nella tipologia delle persone ristrette sempre più povere e per le quali diventa sempre più difficile progettare percorsi di reinserimento sociale con una prospettiva di raggiungimento dell’autonomia a breve termine. Sono gli stranieri non regolari, i tossicodipendenti, le persone private della libertà con problemi psichiatrici, ma ci sono anche i condannati per reati di associazione di stampo mafioso la cui persistente pericolosità sociale sembra escluderli dalla possibilità di un reinserimento sociale. A fronte di tali mutamenti la circolare riporta che il numero degli educatori presenti nelle carceri è di 474 unità, un numero assolutamente inadeguato, ma registra anche un aumento della presenza di privati, di istituzioni o associazioni pubbliche o private che partecipano all’azione rieducativa e di assistenti volontari che svolgono attività di sostegno morale. In attesa dei concorsi che saranno espletati negli anni successivi e che porteranno all’assunzione di quasi 400 nuovi educatori nel biennio 2008-2010, l’indirizzo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria è quello di rivitalizzare il trattamento, recuperando il significato delle attività realizzate all’interno di una progettualità che deve essere l’Istituto e quindi le aree che lo compongono a definire⁴. La circolare discrimina tra attività di *intrattenimento*, che riempiono spazi vuoti, sopperiscono alle carenze delle risorse istituzionali e *trattamento* che presume l’adesione consapevole e responsabile del condannato ad attività che, nel corso dell’osservazione da parte degli operatori penitenziari e in primo luogo degli educatori, sono utili a sostenere una volontà di cambiamento manifestata dalla persona condannata che significa, dentro il contesto dell’esecuzione penale, acquisizione di una coscienza critica sulle condotte antiggiuridiche e sulle conseguenze del reato⁵.

- 4 Lo strumento indicato dal Dipartimento Amministrazione penitenziaria è il “progetto d’Istituto” redatto a cura dell’educatore in cui vengono definiti gli obiettivi e le risorse per il perseguimento degli stessi e in cui confluiscono i contributi delle varie aree e del volontariato.
- 5 Il concetto di revisione critica diventa elemento pregnante nell’osservazione della personalità del condannato dopo l’emanazione del DPR 30 giugno 2000, n. 230 che sostituisce il regolamento di esecuzione del 1976 e che all’art. 27 recita:

“[...] Ai fini dell’osservazione si provvede all’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi di trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere,

Questa circolare indica due nuove modalità operative che sono:

- il “patto trattamentale” inteso come un vero e proprio patto sottoscritto dalla persona detenuta che dovrà contenere impegni e obiettivi precisi, suggeriti dagli operatori dell’*équipe* di osservazione e trattamento (educatore, assistente sociale, psicologo, Polizia penitenziaria) e consapevolmente assunti dal condannato, impegni e obiettivi che saranno oggetto di valutazione e modifiche in itinere con la persona interessata;
- il gruppo di osservazione e trattamento (GOT) inteso come “il gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell’educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso” (circ. del 9 ottobre 2003, n. 3593/6043).

Si ribadisce che l’educatore, utilizzando le tecniche e i metodi professionali, instaura con ogni detenuto un rapporto dialogico teso a favorirne la motivazione ad aderire a un progetto trattamentale, ma si sottolinea anche l’importanza di superare l’ottica che “ha ridotto l’azione dell’educatore all’utilizzo di un solo strumento operativo ovvero il colloquio” (circ. del 9 ottobre 2003, n. 3593/6043). Vengono pertanto ricordati gli altri strumenti che possono essere fonte di informazioni e conoscenza del condannato ossia l’osservazione partecipata, l’incontro con il detenuto in situazioni non strutturate, gli incontri con gruppi di detenuti e il già citato GOT.

La successiva circolare del 2010 interviene dopo l’immissione in servizio di quasi 400 nuovi funzionari della professionalità giuridico-pedagogica (la denominazione di educatore penitenziario è stata sostituita con quella di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica dal Contratto integrativo del Ministero della Giustizia in data 02.03.2010) e sottolinea ancora una volta il ruolo centrale che tale figura ha “nel coordinamento e nella messa in rete delle risorse che attengono alla risocializzazione, attraverso la costruzione di sinergie e collaborazioni comuni e condivise secondo un modello di intervento di rete proprio dei servizi di sostegno alla persona” (circ. del 27 ottobre 2010, n. 0438879).

Questi ultimi documenti propongono al “nuovo” funzionario della professionalità giuridico-pedagogica delle sfide che, a parere di chi scrive, non riguardano più la propria affermazione come ruolo, ma il passaggio a una fase di maturità del ruolo stesso che comporta la capacità di aprirsi alle contaminazioni e la disponibilità alla negoziazione e mediazione tra punti di vista e istanze che possono provenire dai diversi attori che partecipano al processo di “rieducazione”.

Al funzionario della professionalità giuridico-pedagogica compete il co-

sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”.

ordinamento delle risorse e la responsabilità degli interventi di aiuto rivolti ai singoli detenuti in un'ottica di collaborazione e non di competizione tra coloro che interagiscono con il detenuto. Diventa quindi importante:

- aumentare le competenze relative al lavoro di rete secondo la metodologia che appartiene in modo trasversale ai servizi alla persona;
- lavorare con la persona condannata per una progettualità condivisa e partecipata in cui il diretto interessato mette sul piatto le risorse personali e ambientali che è in grado di attivare e gli operatori cercano di intrecciare queste con le risorse presenti in istituto e nel territorio attraverso percorsi in cui la persona possa confrontarsi con esperienze che siano occasioni di riflessione sui comportamenti devianti oggetto della condanna.

In sintesi, è evidente come il lavoro dell'educatore comporti un'imprescindibile disponibilità all'ascolto, un'altrettanto necessaria disponibilità ad accogliere i diversi punti di osservazione sia sulle persone detenute sia sui progetti da realizzare, nonché la capacità di "tessere" relazioni e reti con la comunità esterna per favorire percorsi di reinserimento sociale.

A fronte di competenze così variegata in cui la componente strettamente pedagogica rappresenta una parte, il sistema di "reclutamento" del personale rimane ancora oggi ancorato a quanto previsto dall'art. 97 della Costituzione, ossia il concorso pubblico aperto a lauree di tipo giuridico, psicologico e pedagogico, con l'effetto di una pluralità di "saperi" che possono imparare a dialogare tra loro e con le varie componenti del complesso sistema penitenziario solo attraverso percorsi di formazione e confronto nelle varie realtà locali e un'attività di supervisione esterna che dovrebbe accompagnare costantemente il lavoro dell'équipe.

5. Alcune riflessioni sul tema della rieducazione

Quanto descritto mette in luce quali sono state le fasi principali di costruzione del ruolo dell'educatore penitenziario dal punto di vista normativo (definizione del ruolo, consolidamento, strutturazione degli strumenti per l'osservazione), ma anche le difficoltà di instaurare relazioni con finalità rieducative con adulti devianti in un'istituzione totale com'è il carcere, dove l'elemento della "costrizione" rende inevitabilmente e comprensibilmente strumentale la richiesta di aiuto al cambiamento.

Se l'obiettivo ultimo di un processo di "rieducazione", in questo caso in ambito penitenziario, deve essere il reinserimento sociale di una persona che ha violato le leggi e che per questo motivo è stata punita e, in seguito a un periodo di esecuzione penale, viene reintegrata nella società con aspettative positive, credo sia necessario evidenziare alcuni passaggi.

La richiesta istituzionale agli operatori dell'area pedagogica è quella di "trattare" un individuo che ha "deviato", qualunque sia la sua situazione e la sua storia precedente. Questo "trattamento" deve avere una connotazione

educativa o rieducativa e dovrebbe contribuire a far sì che una persona esca dal carcere in condizioni sufficientemente solide per poter proseguire, o iniziare, una vita consona alle regole sociali.

La nuova esistenza che dovrebbe iniziare, dopo il processo di rieducazione, non può prescindere da un “cambiamento” nel comportamento, cambiamento che si può perseguire solo se si innesca un processo di modificazione dei processi mentali che sottendono le scelte e le prospettive. Ciò vale per ognuno di noi, tanto più per chi è in uno stato di difficoltà.

Queste affermazioni richiamano i concetti di lavoro di rete e di lavoro educativo come processo relazionale.

In particolare le parole di Folgheraiter (1994, p. 19): “tutta la vita sociale si articola e si alimenta attraverso relazioni [...] e negoziazioni all’interno di una rete di relazioni”, comporta che il lavoro sociale rivolto a una persona non può quindi esaurirsi nella persona stessa, ma deve tenere conto del tessuto di relazioni in cui è immersa. “Un intervento di aiuto può dirsi di rete se l’operatore [...] non guarda alla persona che ha il problema in quanto tale [...], ma considera invece il problema come se questo fosse ripartito all’interno di una rete di relazioni” (Ivi, p. 121). Questo approccio consente di guardare in due direzioni: una rivolta al futuro, ossia verso le situazioni educative sperimentabili e un’altra rivolta al passato, ossia al processo di strutturazione dell’identità dell’individuo. La dimensione relazionale assume, pertanto, un ruolo di fondamentale importanza, poichè “la modalità comunicativa propria di ogni persona risente delle esperienze passate, ma influisce anche sulle esperienze future [...] nell’ottica del creare delle aspettative rispetto agli eventi, [...] che permettono di inferire una predizione che riguarda il presente e il futuro” (Milella, 1998, p. 67), tale da potersi trasformare in *profezie autoconvalidanti*.

In questo caso il rischio è che una persona si percepisca sempre nello stesso modo e si relazioni con l’ambiente circostante partendo da questo presupposto, in una circolarità deleteria. In questo meccanismo non c’è spazio per un cambiamento.

Il cambiamento si può ottenere se si attiva un processo che porta alla “ristrutturazione”, a una nuova percezione di sé e del mondo che ci circonda (Ivi, p. 80).

Per perseguire questo obiettivo l’operatore con compiti educativi, o meglio rieducativi, deve utilizzare un approccio di rete e relazionale per stimolare rapporti significativi, positivi con l’utente, diretti a destrutturare e ristrutturare l’identità, indirizzati all’acquisizione di competenze, autonomia e capacità decisionale, nati su presupposti diversi da quelli passati.

Per fare questo l’operatore deve vivere la relazione, deve entrare nella relazione, lasciarsi modificare da questa e deve agire in un contesto sociale e ambientale che possa permettere, o meglio favorire, un’azione di tale natura.

Tutto questo per dire che, se assumo quanto sopra detto come base per un’azione educativa nei confronti di soggetti adulti devianti e se assumo che, per ottenere un cambiamento, bisognerebbe lavorare il più possibile in un contesto dove la libera scelta e la motivazione sono elementi su cui si possono

costruire relazioni, positive prima, educative poi, devo ammettere che la realtà penitenziaria poco si presta.

Considerando la “strumentalizzazione” di cui già detto sopra, ma anche la coercitività dell’ambiente carcerario, la formazione frammentaria degli operatori dell’area pedagogica, dove spicca l’assenza di percorsi di supervisione, la difficoltà di realizzare un clima “educativo” in cui viga come regola la “sospensione” del giudizio nei confronti degli autori di reato, la “burocratizzazione” in cui gli operatori sono immersi, la considerazione più ovvia è che la rieducazione in carcere non sia possibile.

Tuttavia, la mia esperienza di lavoro in carcere mi ha insegnato che proprio laddove le cose appaiono in un modo, è molto probabile che si aprano scenari imprevisi e imprevedibili. Se nella sua dimensione totalizzante, il carcere, non può considerarsi un ambiente educativo e non può essere il luogo dove chiedere agli operatori del trattamento di esserne i protagonisti, ebbene proprio in questa dimensione macro si dispiegano micro contesti, corsi, laboratori, etc. governati e retti da regole e da atteggiamenti che si muovono in linea con quanto auspicato.

Laddove si crea un gruppo a partecipazione volontaria, di dimensioni adeguate, con finalità condivise, con la presenza costante di figure positive di riferimento e la possibilità di un confronto nuovo, credo si possa avviare e costruire un processo che si possa qualificare come educativo.

In questa prospettiva l’educatore penitenziario non può più essere considerato il protagonista principale dei processi di rieducazione delle persone condannate, ma agendo il ruolo di attore di una rete interna ed esterna al carcere, diventa esso stesso risorsa per la costruzione di percorsi di reinserimento lungo i quali accompagnare le persone condannate.

Riferimenti bibliografici

- Amato N. (1991). Messaggio a tutto il personale. Per una nuova amministrazione. Le aree operative degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale. *Dipartimento Amministrazione Penitenziaria*, 4.
- Cali V. et alii (1982). Registrazione e documentazione del lavoro dell’educatore. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3-4.
- Folgheraiter F. (1994). *Interventi di rete e comunità sociale*. Trento: Erickson.
- Milella M. (1998). *La rete nascosta*. Padova: Cleup.

Riferimenti normativi

- Circolare n. 2625/5078 dell’01.08.1979, Competenze operative degli educatori per adulti – iniziative di coordinamento e di sostegno da parte del direttore di istituto per un efficiente impiego degli educatori. Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale Istituti di prevenzione e di pena.
- Circolare n. 3291/5741 del 9 luglio 1990, Applicazione benefici legge Gozzini. Permessi premio, semilibertà, lavoro all’esterno. Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, Le aree educative degli istituti. Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Circolare n. 0438879 del 27 ottobre 2010, Operatività del funzionario della professionalità giuridico-pedagogica. Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria.